

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 82/2009

Art. 2 – Modifiche all'articolo 12 della l.r. 82/2009

Art. 3 – Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

Art. 4 – Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 12 della l.r. 82/2009 prevede che le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accREDITAMENTO entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;
2. ne consegue che entro tale data i sopraccitati soggetti devono essere in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti;
3. ad una attenta valutazione risulta che esistono strutture e soggetti pubblici e privati che possono non essere in grado di acquisire nel termine prescritto la totalità dei requisiti che la legge ed il regolamento attuativo richiedono;
4. la Regione Toscana vuole dare quindi la possibilità per chi non fosse in possesso di tutti i requisiti previsti di presentare al comune un piano di adeguamento in cui indicare i tempi che saranno necessari per completare l'acquisizione dei requisiti normativamente richiesti;
5. per evitare eccessive dilazioni temporali del processo di accREDITAMENTO è previsto sia il termine del 31 marzo 2011 entro il quale presentare il piano di adeguamento sia il termine di un anno dalla presentazione del piano stesso per completare l'acquisizione dei requisiti prescritti;

6. si prevede inoltre la proroga delle convenzioni nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento;

7. al fine di assicurare una efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento nel territorio regionale è istituita presso la Giunta regionale una Commissione tecnica regionale con funzioni di monitoraggio sull'attuazione della legge e di definizione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale;

Si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 82/2009

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Commissione tecnica regionale

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il direttore generale della direzione regionale competente per materia o suo delegato;

b) il dirigente regionale del settore competente per materia;

c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), designato da ciascun coordinatore di area vasta.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione di proposte di miglioramento alla Giunta regionale, anche in riferimento ai requisiti e agli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11; a tali fini la Commissione tiene conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta dalle commissioni multidisciplinari di cui all'articolo 17 del d.p.g.r. 15/R/2008;

b) proposte alla Giunta regionale di linee guida ed indirizzi tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema di accreditamento da parte delle commissioni multidisciplinari di cui alla lettera a).

4. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità né di presenza né di carica in quanto l'attività rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi.

5. Nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 136 della legge regionale 40/2005 e dell'art. 18 della legge regionale 41/2005, la Giunta regionale adotta le iniziative di miglioramento del sistema, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui al comma 1 e previa informativa alla commissione consiliare competente al fine di acquisirne gli orientamenti.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le strutture ed i soggetti di cui al comma 1, che non siano in possesso della totalità dei requisiti prescritti, ma dimostrano di avere avviato il percorso per l'attuazione della presente legge, ne danno comunicazione al comune nel termine di cui al comma 1 e presentano un piano di adeguamento, contenente l'indicazione dei tempi necessari per acquisire tutti i requisiti richiesti con specifica dei relativi stati di avanzamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.”

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 bis non può prevedere per la sua completa realizzazione un termine superiore a centottanta giorni dalla data di presentazione del piano stesso.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui venga presentato il piano di adeguamento di cui all'articolo 12, comma 1 bis, le convenzioni sono prorogate fino al termine previsto dal piano stesso per l'acquisizione dei requisiti prescritti.”

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.